

Giovedì, 29 Novembre 2012 Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia
Benvenuto briguglio → [Control panel](#) | [Esci](#)



SMS
a 6 cent
verso tutti

» Invia SMS da PC e cellulare
» SMS GRATIS per provare
» Attivazione Gratuita e senza impegno


PROVA GRATIS

IMMIGRAZIONE.biz
IL PORTALE DI RIFERIMENTO PER GLI IMMIGRATI IN ITALIA

- [Home](#)
 - [Contatti](#)
 - [Redazione](#)
 - [Disclaimer](#)
 - [Privacy](#)
 - [RSS](#)
 - [Newsletter](#)
 - [Sostieni](#)
 - [Registrati](#)
-
- [Archivio](#)
 - [Legislazione](#)
 - [Circolari](#)
 - [Sentenze](#)
 - [Libri](#)
 - [Domande](#)
 - [Approfondimenti](#)
 - [Servizi Demografici](#)
 - [Servizio Visti](#)

Sentenza n. 9338 del 13 novembre 2012 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Rigetto richiesta di concessione della cittadinanza italiana - condanna per guida in stato di ebbrezza e porto d'armi - osservazioni dall'interessato presentate non hanno fornito elementi idonei a far venir meno il valore del reato commesso e della condanna riportata



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10824 del 2009, proposto da: *****, rappresentato e difeso dagli avv. Wally Salvagnini, Sabrina Erba, Giovanni Di Gioia, con domicilio eletto presso Giovanni Di Gioia in Roma, p.zza Mazzini, 27;

contro

U.T.G. - Prefettura di Piacenza; Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

decreto del Ministero dell'Interno di rigetto richiesta di concessione della cittadinanza italiana atto di costituzione ex art. 31 l. n. 1034/71 (tar emilia romagna-parma rg 232/09)

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2012 il dott. Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Con il ricorso in esame, proposto davanti al TAR Emilia –Parma e qui riassunto - il Sig. *****, premesso di essere presente da oltre un decennio in Italia e di aver presentato la domanda di concessione della cittadinanza italiana in data 20.7.2004 ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della [legge 5.2.1992, n. 91](#), impugna, chiedendone l'annullamento, il decreto del Ministro dell'Interno del 4.6.2009 con cui l'istanza in parola è stata respinta.

Il provvedimento di diniego è stato adottato dal Ministero resistente in considerazione del decreto penale di condanna per guida in stato di ebbrezza emesso il 27.12.2006, ritenendo che le osservazioni dall'interessato presentate a seguito del preavviso di cui all'art. 10 bis della legge n. 241/90 non fornissero elementi idonei a far venir meno il valore del reato commesso e della condanna riportata.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:

Eccesso di potere per difetto di motivazione e/p ingiustizia manifesta – irragionevolezza manifesta –

palese illogicità.

In sintesi il ricorrente si duole della mancata valutazione complessiva della propria integrazione nel Paese, avendo la PA attribuito eccessiva valenza negativa a due decreti di condanna penale per reati di lievissima entità che non possono essere considerati di per sé indice di pericolosità sociale (guida in stato di ebbrezza e porto d'armi, quest'ultimo dichiarato estinto con provvedimento comunicato con raccomandata del 7.4.2009), senza tener conto delle particolari circostanze (trattansi di cacciavite della lunghezza di 22,5 cm) e del fatto che per la condanna per guida in stato di ebbrezza l'istante era in procinto di presentare l'istanza di estinzione, sussistendone i presupposti per la relativa declaratoria, non avendo commesso ulteriori delitti o contravvenzioni della stessa indole nei due anni successivi. Ciò avrebbe dovuto essere positivamente valutato, unitamente all'inserimento lavorativo - ed alla capacità reddituale attestata dall'acquisto dell'immobile in cui abita - tant'è che è in possesso della Carta di soggiorno.

Si è costituita in giudizio l'Amministrazione intimata con memoria di stile.

All'udienza del 10.7.2012 la causa è stata trattenuta in decisione.

Costituisce oggetto di impugnativa il provvedimento di diniego della concessione della cittadinanza del 4.6.2009 motivato con riferimento ad un decreto penale di condanna per guida in stato di ebbrezza pronunciato in data il 27.12.2006, che il ricorrente ritiene affetto da eccesso di potere sotto diversi profili sintomatici, in particolare per la lieve entità degli addebiti.

Il ricorso è infondato.

L'esigenza di dover tener conto della tipologia di reato, della pena comminata e della data di commissione del fatto illecito - essendo l'Amministrazione è tenuta ad una valutazione complessiva dell'interessato, "con conseguente illegittimità del provvedimento di diniego di cittadinanza per difetto di istruttoria e di motivazione quando risulti fondato esclusivamente su di un piccolo precedente penale molto risalente nel tempo" (questa sezione 18.1.2010 n. 292) - non ricorre nella specie, ove non si tratta di precedenti penali risalenti nel tempo, bensì di condanna subita da appena tre anni, e comunque trattasi di reato ritenuto tutt'altro che di lieve entità.

Al contrario, come chiarito da costante orientamento giurisprudenziale, anche della Sezione, il reato di guida in stato di ebbrezza assume particolare valenza sintomatica nell'ambito della valutazione dell'interesse pubblico del Paese ospite ad accogliere chi lo ha commesso tra i propri cittadini - che investe l'opportunità di evitare di inserire tra questi chi, con la propria condotta, non mostri di condividere alcuni valori dell'ordinamento giuridico ritenuti meritevoli di tutela anche a livello penale, la cui trasgressione può ben essere considerata (anche) indicativa di un non adeguato livello di integrazione nella comunità nazionale" - in quanto deve essere considerato di particolare allarme sociale tant'è che è stato di recente previsto un inasprimento delle pene (T.A.R. Lazio, sez. II quater, 15.5.2008 n. 4271 e 1.2.2008 n. 886; T.A.R. Torino Piemonte sez. II 03 aprile 2012 n. 399; T.A.R. Lazio, sez. II quater, 12.9.2012, n. 7723).

In tali occasioni è stato altresì precisato che, in presenza di reati indicativi di pericolosità, è legittimo il provvedimento di diniego della concessione della cittadinanza motivato con riferimento a certe categorie di reato, in ragione del loro valore sintomatico, e quindi valutato come "fatto storico", a prescindere dall'eventuale intervenuta estinzione, proprio in quanto "indicativo di una personalità non incline al rispetto delle norme penali e delle regole di civile convivenza (T.A.R. Lazio, sez. II quater, 18.4.2012 [n. 3547](#), relativamente ai reati di rapina aggravata e lesioni).

Tali principi sono pienamente applicabili alla fattispecie in esame, in cui, proprio dal complesso dei

precedenti penali – anche se non tutti menzionati nel provvedimento impugnato - sono significativi in tal senso, non potendosi condividere il giudizio di “lieve entità” formulato dal ricorrente sulla base delle dimensioni dell’arma di cui era in possesso, comunque di lunghezza tale da renderla atta ad offendere, sicchè la decisione, di natura altamente discrezionale e dalla valenza latu senso politica, espressa dall’autorità procedente in merito all’opportunità di non ammettere nella collettività nazionale un nuovo membro che ritenga privo del requisito dell’illesae dignitatis appare immune dai vizi di legittimità dedotti.

In tale prospettiva la valutazione in merito all’opportunità di non ampliare la platea dei membri del Popolo italiano mediante l’inserimento di un nuovo componente che abbia nel recente passato (ultimo triennio) tenuto una condotta atta a mettere a repentaglio l’incolumità dei consociati (porto d’armi e guida in stato di ebbrezza) effettuata dall’autorità procedente non appare affetto dai vizi denunciati, né sotto il profilo dell’eccesso di potere - inteso nelle sue figure sintomatiche tradizionali della illogicità, della contraddittorietà, della carenza di motivazione, del difetto dei presupposti e del travisamento dei fatti, nella fattispecie non sussistenti - nè nelle forme più evolute del sindacato di ragionevolezza " (così Cons. Stato, sez. VI, [26 luglio 2010, n. 4862](#)).

A quest’ultimo riguardo va osservato che l’orientamento volto ad escludere l’automatica valenza ostativa delle sentenze di condanna ai fini del conseguimento del permesso di soggiorno che consente allo straniero di permanere – per un periodo di tempo di durata limitata o di lungo periodo (Carta di soggiorno di cui il ricorrente è titolare) – nel nostro Paese, non può essere esteso al caso, completamente diverso, della concessione della cittadinanza italiana, che non costituisce un mero titolo di soggiorno a tempo indeterminato, essendo connesso al diritto di incolato, ma comporta l’inserimento, a titolo stabile, dell’interessato nella Comunità nazionale, conferendogli uno status che lo differenzia, nella sostanza, principalmente per la possibilità di esercitare i diritti politici (elettorato attivo e passivo) e di partecipare alle funzioni pubbliche che spettano, appunto al solo cittadino, in quanto membro di un determinato Popolo. Proprio in considerazione della particolare natura del provvedimento concessorio della cittadinanza italiana, della irrevocabilità dello status, del complesso delle conseguenze che la valutazione dei precedenti penali dello straniero che il legislatore s’è limitato a stabilire solo i presupposti di ammissibilità – quelli prescritti dall’art. 9 della legge n.91 del 1992 – che consentono all’interessato di avanzare l’istanza di naturalizzazione -ma questi non costituiscono elementi di per sé sufficienti per conseguire il beneficio – come invece accade nel caso dei procedimenti autorizzatori che sono configurati come attività vincolata - né costituisce una presunzione di idoneità al conseguimento dell’invocato status, in quanto il legislatore ha riservato la sostanza della decisione all’Amministrazione, attribuendole un’ampia discrezionalità nella valutare l’opportunità di ampliare la platea dei cittadini conferendo lo status civitatis ad un nuovo soggetto che comporta non solo diritti, ma anche doveri, tra cui quello di contribuire al progresso anche economico del Paese e di assumersi obblighi di solidarietà economica e sociale nei confronti della Collettività di nuova appartenenza, in primis quello di non pregiudicare la sicurezza degli altri membri.

Si tratta di un procedimento “concessorio” del tutto particolare in quanto non è volto tanto ad un ampliamento di un elemento della sfera giuridica del destinatario, attribuendogli una qualche particolare utilità, quanto piuttosto ad un’attribuzione di uno status, e quindi di una qualità generale, che ha fatto giustamente dubitare della correttezza della classificazione di tali procedimenti tra quelli concessori. Ed appunto in quanto volto ad una creazione di uno status, e pertanto irrevocabile, il provvedimento di “concessione” della cittadinanza italiana ha una solennità anche formale – in quanto investe uno degli elementi costitutivi dello Stato (territorio, governo, popolazione) - e, di conseguenza, ha degli effetti di portata generale che non sono limitati, come nelle concessioni in senso proprio, che si limitano all’attribuzione di (singoli) benefici, ma investe l’intera capacità della persona a partecipare all’autodeterminazione del Popolo di cui entra a far parte e pertanto ha significato e valore “politico” (cfr. Cons.St., Sez. IV del 10.8.2000, n. 4460, Ad. Gen. 10 giugno 1999, n. 9\99), com’è attestato anche dalla solennità degli atti - quali l’essere il decreto concessorio adottato dal Presidente della Repubblica Italiana

e la previsione del giuramento dell'interessato che lo lega "contrattualmente" al nuovo Stato di cui entra a far parte.

In tale prospettiva il provvedimento impugnato, con cui, nel bilanciamento degli interessi pubblici e privati in gioco, è stato ritenuto recessivo l'interesse del privato ad essere ammesso come componente aggiuntivo del Popolo italiano, ritenendo inopportuno ampliare la platea dei membri del Popolo italiano mediante l'inserimento di un nuovo componente che abbia nel recente passato (ultimo triennio) tenuto una condotta atta a mettere a repentaglio l'incolumità dei consociati (porto d'armi e guida in stato di ebbrezza) non può ritenersi affetto dal dedotto profilo di irragionevolezza, non essendo inficiato dalla maturazione dei requisiti per l'estinzione del reato o dall'intervento del provvedimento dichiarativo dell'estinzione, che non eliminano il fatto storico della condotta sotto il profilo della valutazione dell'attitudine ad assumersi doveri di solidarietà sociale, che comporta, in primis, quello di non attentare alla pubblica incolumità.

Il ricorso va pertanto respinto.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi, attesi i diversi orientamenti giurisprudenziali in materia, per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio, ivi compresi diritti ed onorari.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) **respinge** il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 10.7.2012 e 11.10.2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/11/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Martedì, 13 Novembre 2012

Badanti

Affida La Tua Ricerca A Xenior®. Solo Con
Noi Hai Tutte Le Garanzie

Badanti-Anziani.Xenior.it/Badanti

Scegli Tu! ▶

News



Nuovi flussi d'ingresso, la maggior parte sono conversioni

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 ottobre 2012, successivamente pubblicato nella Gazzetta ...

[Leggi tutto »](#)

Pericolosità sociale, si al rinnovo del permesso senza riscontri oggettivi

La questione della pericolosità sociale è un punto che ultimamente sta facendo vacillare le sicurezze di alcune Questure...

[Leggi tutto »](#)

Flussi 2012 non stagionali. Ore 09.00 del 7 dicembre 2012 nuovo clik day

Sulla gazzetta ufficiale n. 273 del 22-11-2012 , è stato pubblicato il DPR 16 ottobre 2012 "Programmazione ...

[Leggi tutto »](#)

Il Governo pensa già ad un nuovo decreto flussi

A poco più di un mese dalla fine della cosiddetta "sanatoria", e dopo il decreto flussi per gli stagionali, il Governo ...

[Leggi tutto »](#)

La gestione accoglienza dei migranti. Le raccomandazione del Ministero della

Salute

Il presente documento contiene raccomandazioni, stilate sulla base delle valutazioni effettuate nelle missioni degli ...

[Leggi tutto »](#)

Sanatoria 2012, pagamento contributi arretrati entro il 16 novembre

Dovranno essere pagati entro il 16 novembre 2012 i contributi Irpef relativi alle retribuzioni arretrate di almeno sei ...

[Leggi tutto »](#)

Come fare per...

- 1. [Chiedere asilo](#)
- 2. [Ottenere la cittadinanza](#)
- 3. [Fisco](#)
- 4. [Lavorare in Italia](#)
- 5. [Sposarsi in Italia](#)
- 6. [Ricongiungimento familiare](#)
- 7. [Assistenza sanitaria](#)
- 8. [Visti ingresso](#)
- 9. [Turismo](#)
- 10. [Mutui per stranieri](#)
- 11. [Voli per stranieri](#)
- [Guarda tutti »](#)

Bacheca

- > [Il tuo permesso è pronto?](#)
- > [Verfica la domanda colf e badanti](#)
- > [Regolarizzazione 2009](#)
- > [Speciale Flussi 2011](#)
- > [In Italia in regola](#)
- > [Carta di Roma](#)
- [Guarda tutti »](#)


Help.Immigrazione

- > [Sanatoria 2012 Quando posso...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi può ...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi non può ...](#)
- > [Sanatoria 2012 Un datore di...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi può ...](#)
- [Guarda tutti »](#)

Approfondimenti

- > [Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio](#)
- > [Assistenza sanitaria stranieri comunitari](#)

- > [Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei figli minorenni](#)
- > [Rivendicazioni migranti](#)
- > [Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora](#)
- [Guarda tutti »](#)



Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

[Iscriviti »](#)

Canali Rss

- [Ultimi articoli](#)

- [Approfondimenti](#)
- [Legislazione](#)
- [Domande e Risposte](#)

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

[Frequently Asked Questions \(FAQ\) »](#)

Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

[Online contact form »](#)

©2007-2012 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0 → [Home](#) | [Redazione](#) | [Newsletter](#) |

[Disclaimer](#) | [Privacy](#) | [Rss](#)

[APIS di Andrea Parisi](#) - P.I. 01742780891